



SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

- **Distretto Socio Sanitario Latina 2 – Comune Capofila Latina**, in persona di, nella qualità di *pro tempore*, domiciliata presso la sede in Latina, Via

“Autorità procedente”

- **Comune di Norma**, in persona di, nella qualità di *pro tempore*, domiciliata presso la sede in, Via

“Ente beneficiario”

- **Comune di Pontinia**, in persona di, nella qualità di *pro tempore*, domiciliata presso la sede in, Via

“Ente beneficiario”

- **Comune di Sabaudia**, in persona di, nella qualità di *pro tempore*, domiciliata presso la sede in, Via

“Ente beneficiario”

- **Comune di Sermoneta**, in persona di, nella qualità di *pro tempore*, domiciliata presso la sede in, Via

“Ente beneficiario”

e

-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero

anche solo "Ente attuatore partner "

* * *

Premesso che:

- con Avviso pubblicato sul proprio profilo di committente in data .././2018, il Comune di Latina, in esecuzione della Delibera del Comitato dei Sindaci del Distretto Latina 2 n. .. del .././2018 ha indetto - ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e della DGR n. 326/2017, la procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione finalizzata all'affidamento ad Enti di Terzo Settore per la gestione delle attività di assistenza domiciliare integrata – componente sociale, meglio descritto nel Documento di Massima, allegato al medesimo Avviso;

Richiamati:

- la D.D. n. ... del .././2018 di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione [Allegato "A"];
- l'Avviso pubblicato dal Comune di Latina in data .././2018 di indizione dell'istruttoria pubblica per la coprogettazione delle attività di cui al Documento di Massima (DdM) elaborato dall'Uffici di Piano [Allegato "B"];
- i verbali del seggio di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute – entro il termine previsto dall'Avviso - all'Autorità procedente nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica [Allegato "C"];
- la D.D. n. ... del .././.... di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale la proposta formulata da è stata ritenuta la più rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati, come da relativa Graduatoria;

Preso atto che:

-il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – dichiarando l’esito positivo, per cui può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Visti

- l’art. 118 della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge regionale n. 11/2016 e ss. mm.;
- la D.G.R. n. 326/2017;
- la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’ANAC;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 ed in particolare l’art. 55;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 136/2010.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

1.1) Il Comune di Latina ed il Comune di, nelle rispettive qualità, e « », nella qualità di partner di progetto, eseguiranno le attività di cui alla Proposta progettuale ed al piano economico dell’ente partner, nonché alle risultanze del Tavolo di co-progettazione, in attuazione di quanto previsto dagli atti della procedura indetta dal Comune di Latina, quale Autorità procedente.

1. 2) I documenti richiamati nel comma che precede sono allegati alla presente Convenzione sub “I - ALLEGATI” per farne parte integrante e sostanziale.

1.3) Il «..... » si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute ed entro la durata prevista.

1.4) Il «..... » assume l’impegno ad apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale, anche previa riapertura del Tavolo di co-progettazione, per assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall’Avviso pubblico e dai relativi Allegati.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

2.1) La presente Convenzione ha validità dal 01/12/2018 al 31/12/2019.

2.2) Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del Comune di Latina, del Comune di e dell'Ente Attuatore (EA), fatte salve le ipotesi di proroga e/o di rinnovo previste dall'Avviso e su conforme deliberazione dei competenti Organi del Distretto, comunque non eccedenti la data del 31/12/2020.

Art. 3 – (Budget di progetto)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, di cui alla presente Convenzione, il «..... » mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi) ed umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, operanti a qualunque titolo), individuate nel proprio Piano economico (PE) [Allegato "D"].

3.2) Il Comune di Latina, nella propria qualità di Autorità Procedente, per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso metterà a disposizione le disposizioni meglio individuate nell'Allegato al Documento di Massima (DdM).

3.3.) In caso di riduzione delle risorse per fatti non dipendenti dalla volontà degli Enti affidanti, non potrà eccepire alcunché, né vantare pretese nei confronti degli Enti affidanti, fatte salve le ipotesi di recesso dalla convenzione per sopravvenuta eccessiva onerosità, disciplinata dal codice civile.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1.) L'Ente attuatore partner, per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, si impegna a garantire le figure professionali minime richieste dagli atti della procedura e meglio indicati nel Progetto di Massima (PdM) elaborato dal Comune di Latina e quelle indicate nella propria Proposta progettuale (PP).

4.2.) L'Ente Attuatore (EA) partner eseguirà le attività dedotte nella presente Convenzione mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio da espletare e previsti dalla legislazione vigente. A tal fine, dovrà presentare prima dell'avvio delle attività l'elenco completo del personale titolare e di quello da utilizzare in caso di sostituzione, con l'indicazione della qualifica, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti e del *curriculum vitae*.

Ogni sostituzione avverrà con personale di pari qualifica e competenza e sarà preventivamente comunicata per iscritto e/o per via telematica al Responsabile del procedimento. L'elenco del personale titolare e supplente dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

4.3.) L'Ente Attuatore è tenuto ad impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro, fatto salvo il ricorso a personale volontario, nel rispetto della disciplina vigente, applicando nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

4.4.) L'Ente Attuatore (EA) partner si impegna all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

4.5) Il personale dell'Ente Attuatore (EA) partner, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.6) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre al Legale Rappresentante dell'Ente Attuatore (EA) partner – il referente per i rapporti con gli Enti contraenti, che vigileranno sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

Art. 5 – (Risorse strumentali).

5.1) L'Ente Attuatore partner, per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, si impegna a garantire le risorse strumentali minime richieste dai punti 2.3.b) indicate nel Progetto di Massima (PdM) elaborato dal Comune di Latina e quelle indicate nella propria Proposta Progettuale (PP).

5.2) Tutte le risorse che verranno utilizzate dovranno essere conformi alla normativa di rispettivo riferimento.

5.3) L'Ente Attuatore è datore di lavoro e assume a proprio carico ogni adempimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il Comune di Latina e gli altri Comuni facenti parte del Distretto sono sollevati da qualsiasi pretesa, azione, domanda o altro che possa loro derivare dall'utilizzo di questi.

Art. 6 – (Garanzie ed Assicurazioni)

6.1) L'Ente Attuatore (EA) partner, prima dell'avvio dell'attività, dovrà prestare una garanzia definitiva, nei termini e con le modalità previste dall'art. 103 del

D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., analogicamente applicato alla presente Convenzione ed in quanto compatibile, a tutela degli interessi pubblici degli Enti affidanti, la cui copia conforme all'originale viene allegata alla presente Convenzione [Allegato "E"].

6.2) L'Ente Attuatore (EA) partner provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

6.3) L'Ente Attuatore (EA) partner è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività ed il Comune di Latina ed il Comune di sono sollevati da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

6.3) A garanzia dei rischi connessi alle attività di cui alla presente convenzione ed in conformità di quanto previsto dal progetto di massima, allegato all'Avviso pubblicato dal Comune di Latina, il «..... » ha prodotto le seguenti assicurazioni, valide per tutto il periodo della Convenzione:

1. - n..... del.....rilasciata da.....per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva dei danni da incendio e danni alle cose causati dal personale nell'ambito dell'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00.

2. - n..... del.....rilasciata da..... per gli autoveicoli di sua proprietà che vengono impiegati per le attività oggetto della presente Convenzione , le coperture assicurative contro il rischio RC, con un massimale non inferiore ad €. 5.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa. L'assicurazione deve valere anche per chi conduce il veicolo.

Il Comune di Latina ed il Comune di sono considerati "terzi" a tutti gli effetti.

Art. 7 – (Risorse per la realizzazione degli interventi)

7.1) L'importo complessivo riconosciuto dagli Enti affidanti è pari ad euro, che sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

- l'Ente Attuatore dovrà emettere bimestralmente n. 1 fatture;
- alle fatture dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a)reports delle ore effettivamente lavorate nel mese da ogni singolo operatore impiegato, con riferimento al contingente di personale minimo richiesto, sottoscritto dai responsabili dei servizi sociali dei Comuni del Distretto in riferimento alle ore di attività svolte a favore dei propri residenti

b)report di eventuali ulteriori di servizio svolte da personale messo a disposizione dall'Ente Attuatore in sede di coprogettazione, sottoscritto dai responsabili dei servizi sociali dei Comuni del Distretto in riferimento alle ore di attività svolte a favore dei propri residenti

7.2) Il Soggetto Attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:

-, indicando il CIG relativo alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Latina.

Art. 8 – (Divieto di cessione)

8.1) E' vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Latina ed al Comune di, E' fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di Offerta, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

8.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Latina le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 9 – (Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività, oggetto della Convenzione)

9.1) Il Comune di Latina ed il Comune di, nelle rispettive qualità, assicurano il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Ente Attuatore (EA) partner, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in

rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Ente Attuatore (EA) partner, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

Art. 10 – (Trattamento dei dati personali)

10.1) Ai sensi della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'Ente Attuatore (EA) partner assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Latina.

10.2) Responsabile del trattamento per l'Ente attuatore (EA) partner Attuatore è il, mentre il Responsabile del trattamento per il Comune di Latina è il

10.3) L'Ente Attuatore (EA) partner:

- a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento delle Attività sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente disciplina anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- c) si impegna a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti inerenti la presente Convenzione;
- d) si impegna a nominare i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- e) si impegna a comunicare al Comune di Latina ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- f) si impegna a nominare ed indicare una persona fisica referente per la «protezione dei dati personali»;
- g) si impegna a relazionare con cadenza sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune di Latina in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- h) consente l'accesso degli Enti affidanti al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 11 – (Inadempienze e penali)

11.1.) Qualora gli Enti affidanti accertino il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono la presente convenzione da parte dell'Ente Attuatore (EA) partner, provvederà ad applicare le sotto elencate penali contrattuali:

- a) impiego di personale con titoli diversi da quelli richiesti/offerti: applicazione di una penale di € 150,00/giorno per ogni operatore;
- b) mancata immediata sostituzione del personale assente per diversa causa: Applicazione di una penale di €. 150,00/giorno per ogni mancata sostituzione;
- c) mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;
- d) sostituzione del personale assente con operatori di qualifica e competenze diverse da quelle previste nel Documento di Massima (DdM): applicazione una penale di €. 150,00/giorno per operatore;
- e) mancata sostituzione del personale non idoneo: applicazione di una penale di €. 200,00 /giorno per operatore, per ogni giorno successivo al secondo dalla formale comunicazione del diniego di autorizzazione da parte dell'Autorità procedente;
- f) mancata messa a disposizione delle sede funzionante entro 15 giorni dalla data di avvio delle attività: applicazione di una penale di €. 300,00 per ogni giorno di ritardo;
- g) mancata fornitura degli arredi, delle attrezzature e di quant'altro necessario al buon funzionamento: applicazione di una penale da €. 100,00/giorno a €. 500,00/giorno;
- h) mancata sostituzione o manutenzione delle attrezzature informatiche: applicazione di una penale pari ad €. 150,00/giornaliere;
- i) mancata fornitura del materiale igienico sanitario agli operatori (guani, mascherine, vestiario
- j) mancata organizzazione del corso di formazione : applicazione di una penale di € 200,00 per ogni corso non svolto dei n. 3 previsti;
- k) mancata supervisione bimestrale degli operatori: applicazione di una penale di € 200,00 per ogni singola supervisione non svolta;
- l) mancata trasmissione delle relazione richieste dall'Ufficio di Piano: applicazione di una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita di invio;
- m) mancata trasmissione dei dati all'Ufficio di Piano : applicazione di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita dell'invio.

- 11.2.) In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
- 11.3.) Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.
- 11.4.) L'Autorità procedente procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate all'Ente Attuatore (EA) partner a mezzo PEC. ai fini dell'avvio del procedimento.
- 11.5.) La fase successiva all'avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i..
- 11.6.) In caso di cumulo delle sanzioni l'Autorità procedente, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione.
- 11.7.) Per il recupero delle penalità l'Autorità procedente potrà effettuare trattenute su quanto dovuto all'Ente attuatore (EA) partner o sulla cauzione prestata, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 12 – (Risoluzione)

12.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'Ente Attuatore (EA) partner, il Comune di Latina liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

12.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'Ente attuatore (EA);
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Ente attuatore (EA);
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto indicato in fase di procedura;
- quando l'Ente attuatore (EA) si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

12.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Latina, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 13 – (Rinvii normativi)

13.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 14 – (Controversie)

14.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Latina.

Art. 15 – (Registrazione)

15.1) La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico dell'Ente Attuatore (EA) partner.

Art. 16 – (Allegato)

16.1) La presente convenzione è redatta in duplice originale. Sono allegati alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti:

- i) Allegato "A" - Avviso;
- ii) Allegato "B" - Documento di Massima (DdM);
- iii) Allegato "C" – Verbali della Commissione di valutazione;
- iv) Allegato "D" – Offerta;
- v) Allegato "E" – copia conforme della garanzia definitiva.

FIRME

Per il Comune di Latina

.....

Per il Comune di Norma

.....

Per il Comune di Pontinia

.....

Per il Comune di Sabaudia

.....

Per il Comune di Sermoneta

.....

Per il «..... »

.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale Soggetto Attuatore, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

Latina,

Il Legale Rappresentante del «..... »
